

**Ordinanza  
sullo stato civile  
(OSC)**

**Modifica del ... 2006 (progetto 10.01.06)**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Preambolo*

*visti gli articoli 40 , 43a, 44 cpv. 2, 45a cpv. 3, 48, 103 e, del titolo finale, l'articolo 6a cpv. 1 del Codice civile (CC)<sup>2</sup>;*

*visto l'articolo 8 della legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD)<sup>3</sup>,*

*Art. 5 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Le rappresentanze svizzere all'estero collaborano all'esecuzione della documentazione dello stato civile, della procedura di celebrazione del matrimonio e della registrazione dell'unione domestica. Esse svolgono segnatamente i compiti seguenti:

- c. trasmettere documenti e ricevere dichiarazioni per la procedura preparatoria al matrimonio e la procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica in Svizzera;

*Art. 7 cpv. 2 lett. p-r*

<sup>2</sup> Sono registrati:

- p. procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica;
- q. registrazione dell'unione domestica;
- r. scioglimento dell'unione domestica registrata.

*Art. 8 lett. f n. 1 e lett. o n. 1*

- f. stato civile:

<sup>1</sup> RS 211.112.2

<sup>2</sup> RS 210

<sup>3</sup> RS 211.231

1. stato (celibe o nubile – coniugato / divorziato / vedovo / non coniugato – in unione domestica registrata / unione domestica sciolta: unione domestica sciolta giudizialmente / unione domestica sciolta per decesso / unione domestica sciolta in seguito a una dichiarazione di scomparsa),
- o. dati relativi alla relazione:
  1. tipo (vincolo matrimoniale / unione domestica registrata / rapporto di filiazione),

*Art. 16 cpv. 6*

<sup>6</sup> Se in occasione della documentazione dello stato civile, in una procedura matrimoniale o all'atto della registrazione dell'unione domestica vi è un legame con l'estero, i Cantoni possono prevedere che gli atti siano sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza.

*Art. 21 titolo e cpv. 1<sup>bis</sup>*

Matrimonio, unione domestica registrata, riconoscimento e dichiarazioni

<sup>1bis</sup> L'unione domestica registrata è documentata nel circondario dello stato civile in cui è stata contratta.

*Art. 40 cpv. 1 lett. l - m*

<sup>1</sup> L'autorità giudiziaria comunica:

- l. la sentenza constatante l'unione domestica;
- m. lo scioglimento (art. 29 segg. LUD) e l'annullamento (art. 9 segg. LUD) dell'unione domestica registrata.

*Art. 51 titolo, periodo introduttivo e lett. c*

All'Ufficio federale della migrazione

L'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica all'Ufficio federale della migrazione i seguenti fatti di stato civile concernenti un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato:

- c. matrimoni e unioni domestiche registrate;

*Art. 57 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d*

<sup>1</sup> I Cantoni possono prevedere la pubblicazione delle nascite, delle morti, delle celebrazioni dei matrimoni e delle registrazioni delle unioni domestiche.

<sup>2</sup> La rinuncia alla pubblicazione può essere chiesta:

- d. in caso di registrazione dell'unione domestica, da ciascun partner.

*Art. 62 cpv. 3*

<sup>3</sup> Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte, l'ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno di tale fidanzato può, dietro presentazione di un attestato medico, espletare la procedura preparatoria e celebrare il matrimonio.

*Art. 64 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Alla domanda d'esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano i documenti seguenti:

- b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone precedentemente coniugate o in unione domestica registrata: data dello scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica) nonché luoghi di attinenza e cittadinanza;

*Art. 65 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> I fidanzati dichiarano davanti all'ufficiale dello stato civile che:

- d. non hanno omesso di dichiarare un matrimonio o un'unione domestica antecedente.

*Art. 66 cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> Inoltre, esso esamina se:

- d. non vi sono impedimenti al matrimonio (art. 95 e 96 CC e 26 LUD: vincoli di parentela o esistenza di un matrimonio o di un'unione domestica antecedente).

*Art. 70 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se la procedura preparatoria è stata espletata in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati producono l'autorizzazione a celebrare il matrimonio.

## **Capitolo 7a: Unione domestica registrata**

### **Sezione 1: Procedura preliminare**

*Art. 75a Competenza*

<sup>1</sup> L'esecuzione della procedura preparatoria spetta:

- a. all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero di uno dei due partner;
- b. all'ufficio dello stato civile che effettua la registrazione dell'unione domestica, se i due partner sono domiciliati all'estero.

<sup>2</sup> Un cambiamento ulteriore di domicilio non modifica la competenza.

<sup>3</sup> Quando uno dei partner è in pericolo di morte, l'ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno di tale persona può, dietro presentazione di un attestato medico, espletare la procedura preliminare e registrare l'unione domestica.

#### *Art. 75b Inoltro della domanda*

<sup>1</sup> I partner inoltrano la domanda di esecuzione della procedura preliminare all'ufficio dello stato civile competente.

<sup>2</sup> I partner soggiornanti all'estero possono inoltrare la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente.

#### *Art. 75c Documenti*

<sup>1</sup> Alla domanda d'esecuzione della procedura preliminare i partner allegano i documenti seguenti:

- a. i certificati del loro attuale domicilio;
- b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone precedentemente coniugate o in unione domestica registrata: data dello scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica) nonché luoghi di attinenza e cittadinanza.

<sup>2</sup> Gli interdetti allegano inoltre il consenso scritto del rappresentante legale.

#### *Art. 75d Dichiarazioni*

<sup>1</sup> I partner dichiarano davanti all'ufficiale dello stato civile che:

- a. i dati nella domanda e i documenti presentati sono attuali, esatti e completi;
- b. non sono sotto tutela;
- c. non sono parenti in linea retta, per discendenza o per adozione, né fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
- d. non hanno omesso di dichiarare un matrimonio o un'unione domestica antecedente.

<sup>2</sup> L'ufficiale dello stato civile rende attenti i partner del loro obbligo di dire la verità, li avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione e autentica le loro firme.

#### *Art. 75e Esame della domanda*

<sup>1</sup> L'ufficio dello stato civile effettua l'esame ai sensi dell'articolo 16.

<sup>2</sup> Inoltre, esso esamina se:

- a. la domanda è stata depositata nella forma richiesta;
- b. esistono i documenti e le dichiarazioni necessari;
- c. sono soddisfatte le condizioni per la registrazione dell'unione domestica (art. 3, 4 e 26 LUD: identità, maggiore età, capacità di discernimento, all'occorrenza consenso del rappresentante legale e assenza d'impedimenti quali vincoli di parentela o esistenza di un matrimonio o di un'unione domestica antecedente).

*Art. 75f Chiusura della procedura preliminare*

<sup>1</sup> L'ufficiale dello stato civile constata il risultato della procedura preliminare.

<sup>2</sup> Se tutte le condizioni di registrazione dell'unione domestica sono soddisfatte, l'ufficio dello stato civile comunica per scritto ai partner che l'unione domestica può essere registrata. Concorda i dettagli dell'esecuzione oppure indirizza i partner all'ufficio dello stato civile che essi hanno scelto per la registrazione.

<sup>3</sup> Se le condizioni di registrazione dell'unione domestica non sono soddisfatte o permangono seri dubbi, l'ufficio dello stato civile rifiuta di registrare l'unione domestica.

*Art. 75g Momento della registrazione*

L'unione domestica può essere registrata subito o al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della decisione relativa al risultato positivo della procedura preliminare.

*Art. 75h Esecuzione completa in forma scritta della procedura preliminare*

<sup>1</sup> Se uno dei partner prova che non può essere manifestamente preteso da uno di loro di presentarsi personalmente alla procedura preliminare, l'ufficiale dello stato civile ammette tale procedura nella forma scritta.

<sup>2</sup> Se è autorizzata l'esecuzione scritta della procedura preliminare, i partner che si trovano all'estero possono consegnare le dichiarazioni di cui all'articolo 75d alla competente rappresentanza svizzera all'estero.

**Sezione 2: Registrazione dell'unione domestica**

*Art. 75i Luogo*

<sup>1</sup> L'unione domestica è registrata in un locale adeguato del circondario dello stato civile prescelto dai partner (art. 75f cpv. 2).

<sup>2</sup> L'ufficiale dello stato civile può registrare l'unione domestica in un altro luogo se i partner dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nell'apposito locale.

<sup>3</sup> Se la procedura preliminare è stata espletata in un altro circondario dello stato civile, i partner producono l'autorizzazione a registrare l'unione domestica.

*Art. 75k Forma della registrazione*

<sup>1</sup> La registrazione dell'unione domestica è pubblica.

<sup>2</sup> L'ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione con la quale i partner esprimono la loro volontà di contrarre un'unione domestica registrata; a tale scopo fa firmare loro il certificato di unione.

<sup>3</sup> Le firme vanno autenticate.

*Art. 75l Prescrizioni organizzative particolari*

<sup>1</sup> Per motivi organizzativi, l'ufficiale dello stato civile può limitare il numero dei partecipanti. Le persone che perturbano lo svolgimento della cerimonia vengono allontanate.

<sup>2</sup> La registrazione dell'unione domestica non può aver luogo la domenica e nei giorni festivi generali validi per la sede dell'ufficio dello stato civile.

*Art. 84 cpv. 3 lett. a*

<sup>3</sup> L'Ufficio federale dello stato civile è autorizzato a sbrigare autonomamente le seguenti pratiche:

- a. emanazione d'istruzioni concernenti la documentazione dello stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio, la preparazione e la registrazione dell'unione domestica nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustificativi;

*Art. 89 cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup> I collaboratori degli uffici dello stato civile e i loro ausiliari, in particolare i mediatori linguistici che partecipano a operazioni delle autorità dello stato civile o traducono documenti da presentare (art. 3 cpv. 2-6), o i medici che rilasciano un certificato di morte o attestante il parto di un infante nato morto (art. 35 cpv. 5), devono ricusarsi se le operazioni:

- b. concernono il loro coniuge, il loro partner registrato o una persona con cui convivono di fatto;

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

## III

*Modifica del diritto in vigore*

<sup>1</sup> L'allegato 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile<sup>4</sup> è modificato come segue:

*N. 5, 5.3, IV n. 11, 11.11-11.17, 12, 12.6-12.8, 25*

		Fr.
5	<i>Certificato di famiglia e certificato di unione domestica</i>	
5.3	Rilascio del primo esemplare in relazione con la registrazione dell'unione domestica; rilascio di un duplicato o di un esemplare sostitutivo	30
<b>IV.</b>	<b>Matrimonio e unione domestica registrata</b>	
<i>11.</i>	<i>Preparazione del matrimonio e dell'unione domestica registrata</i>	
11.11	Ricevimento ed esame delle domande d'esecuzione della procedura preliminare all'unione domestica registrata presentate dai partner che compaiono insieme all'ufficio; sono compresi l'informazione e la consulenza ai partner, il ricevimento di dichiarazioni relative alle condizioni dell'unione registrata (effettuate conformemente all'art. 5 cpv. 3 LUD), le dichiarazioni concernenti l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale nonché la comunicazione della chiusura della procedura preliminare	60
11.12	Ricevimento ed esame delle domande d'esecuzione della procedura preliminare all'unione domestica registrata presentate dai partner che compaiono separatamente all'ufficio; sono compresi l'informazione e la consulenza ai partner, il ricevimento di dichiarazioni relative alle condizioni dell'unione domestica registrata (effettuate conformemente all'art. 5 cpv. 3 LUD), le dichiarazioni concernenti l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale nonché la comunicazione della chiusura della procedura preliminare, per ogni domanda	40
11.13	Esame dell'ammissibilità dell'esecuzione della procedura preliminare integralmente in forma scritta	20
11.14	Svolgimento della procedura preliminare integralmente in forma scritta	60
11.15	Ricevimento del consenso all'unione domestica registrata da parte di un rappresentante legale	20
11.16	Rilascio dell'autorizzazione a registrare l'unione domestica	50

<sup>4</sup> RS 172.042.110

		Fr.
11.17	Rinuncia alla registrazione dell'unione domestica o rinvio della data da parte dei partner a meno di 2 giorni lavorativi dal momento convenuto	100
12.	<i>Celebrazione del matrimonio e registrazione dell'unione domestica</i>	
12.6	Registrazione dell'unione domestica durante gli orari normali previsti a tal fine	50
12.7	Registrazione dell'unione domestica fuori degli orari normali previsti a tal fine	100
12.8	Registrazione dell'unione domestica in una lingua diversa da quella ufficiale del circondario dello stato civile senza ricorrere a un interprete	50
25	Esame della domanda di autorizzazione a restituire i documenti giustificativi di un incartamento	50

<sup>2</sup> L'allegato 2 dell'ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile<sup>5</sup> è modificato come segue:

*N. 1, 5.3*

		Fr.
1	<i>Divulgazione di dati dello stato civile</i>	
	Esame delle domande d'autorizzazione a divulgare dati dello stato civile o a consultare i registri convenzionali dello stato civile (art. 92 OSC <sup>3</sup> ), di fornire copie complete di iscrizioni o copie conformi all'originale di documenti giustificativi	20-200
5.3	<i>(abrogato)</i>	

<sup>5</sup> RS 172.042.110

<sup>3</sup> L'allegato 3 dell'ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile<sup>6</sup> è modificato come segue:

*N. 4, 4.4 e 4.5*

Fr.

4	<i>Preparazione del matrimonio e dell'unione registrata</i>	
4.4	Ricevimento delle domande d'esecuzione della procedura preliminare all'unione registrata presentate individualmente o in comune dai partner; sono compresi l'informazione e la consulenza ai partner, il ricevimento delle dichiarazioni relative alle condizioni dell'unione domestica registrata (effettuate conformemente all'art. 5 cpv. 3 LUD) e delle dichiarazioni concernenti l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale	60
4.5	Traduzione e legalizzazione di documenti esteri, nonché di certificati che attestano la conformità di traduzioni effettuate da terzi, da esibire nell'ambito della preparazione dell'unione registrata, per mezz'ora	75

<sup>4</sup> L'allegato 4 dell'ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile<sup>7</sup> è modificato come segue:

*N. 3.1 - 3.3*

Fr.

*3.1 - 3.3 (abrogati)*

IV.

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

... 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

<sup>6</sup> RS 172.042.110

<sup>7</sup> RS 172.042.110

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato*  
(art. 79)

**Diritti d'accesso**

Nomi dei campi dei dati	Uffici autorizzati all'accesso				
	USC PD	USC CS	AS	UFSC	
<b>15</b>	<b>Dati relativi alla relazione</b>				
15.1	Tipo (vincolo matrimoniale/unione domestica registrata/rapporto di filiazione)	D	RE	R	R